

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per il controllo dei bilanci

2006/0197(COD)

6.6.2007

PARERE

della commissione per il controllo dei bilanci

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Istituto europeo di tecnologia
(COM(2006)0604 – C6-0355/2006 – 2006/0197(COD))

Relatore per parere: Umberto Guidoni

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Dal punto di vista del controllo di bilancio, è opportuno prestare particolare attenzione a due aspetti della proposta della Commissione.

1. Valutazione e revisione

In primo luogo, il relatore per parere è convinto che le disposizioni concernenti la valutazione e la revisione debbano essere rafforzate. L'IET sarà un nuovo strumento a livello UE e il suo valore aggiunto rispetto ad altri strumenti deve ancora essere dimostrato. È probabile che almeno nella fase iniziale, dal 2008 al 2013, l'IET sarà finanziato principalmente attraverso il bilancio comunitario. Pertanto, le autorità di bilancio e di scarico necessitano di una base solida per valutarne le prestazioni. Il relatore per parere propone di articolare la valutazione in due stadi:

- a) la struttura organizzativa dell'IET andrebbe riveduta dopo due anni di funzionamento;
- b) si dovrebbe effettuare una valutazione generale delle prestazioni dell'IET in tempo utile per l'elaborazione delle prossime prospettive finanziarie.

2. Strutture di controllo finanziario

In secondo luogo, le disposizioni concernenti il controllo finanziario devono essere chiarite. La proposta della Commissione stabilisce che la regolamentazione finanziaria dell'IET sarà adottata conformemente all'articolo 185, paragrafo 1, del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee¹. Ciò significa che, in termini finanziari, l'IET assumerà la forma degli organismi di cui all'articolo 185, paragrafo 1, vale a dire di agenzia. In linea di principio, le norme relative al controllo finanziario di tali organismi sono sancite dal regolamento finanziario quadro delle agenzie². Il relatore per parere teme che la proposta della Commissione preveda per l'IET un modello di controllo finanziario che differisce da tali norme senza una motivazione sufficiente.

¹ Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1, come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio, del 13 dicembre 2006, GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1.

² Regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

³ Articolo 248, paragrafo 1, del Trattato CE.

⁴ Articolo 248, paragrafo 4, del Trattato CE.

Per esempio, per quanto concerne la *revisione contabile interna*, la proposta della Commissione prevede una struttura piuttosto complessa. Mentre il regolamento quadro delle agenzie attribuisce a tali organismi una funzione di revisione contabile interna, concedendo loro una certa flessibilità nella concezione di detta funzione, la proposta della Commissione relativa all'IET mira a istituire un comitato interno permanente di revisione contabile composto da cinque persone.

Inoltre, la proposta della Commissione contempla una procedura di scarico che coinvolge il Parlamento e il Consiglio. Il scarico può essere concesso solo sulla base di una *revisione contabile esterna* effettuata dalla Corte dei conti europea. Ai sensi del Trattato CE, la Corte dei conti europea è chiamata a esaminare i conti di "tutte le entrate e le spese della Comunità" e di "ogni organismo creato dalla Comunità, nella misura in cui l'atto costitutivo non escluda tale esame"³. Attraverso le sue revisioni, la Corte "assiste il Parlamento europeo e il Consiglio nell'esercizio della loro funzione di controllo dell'esecuzione del bilancio"⁴.

Tuttavia, la proposta della Commissione non definisce il controllo della Corte dei conti come un requisito per il scarico. Alcuni poteri di controllo specifici sono attribuiti alla Corte dei conti da una disposizione separata contenuta nell'allegato.

Il relatore per parere ritiene inoltre che la procedura di *scarico* del bilancio dell'IET debba essere quanto più trasparente possibile. La proposta della Commissione prevede una doppia decisione di scarico, una per il bilancio dell'IET in quanto tale e una per la Fondazione dell'IET, da stabilire separatamente dal bilancio dell'IET. La Fondazione dell'IET ha lo scopo di attirare i finanziamenti di sponsor privati. Pertanto, appare oltremodo complicato che alla Fondazione siano assegnati fondi comunitari e concesso il scarico separatamente ogni anno.

EMENDAMENTI

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione ¹	Emendamenti del Parlamento
	Emendamento 1 Considerando 18
(18) È opportuno che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione siano abilitati ad esprimere un parere in merito al programma di lavoro <i>dell'IET, alla sua relazione annuale, compreso il rendiconto finanziario</i> .	(18) È opportuno che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione siano abilitati ad esprimere un parere <i>destinato all'IET</i> in merito al <i>suo</i> programma di lavoro <i>triennale</i> .

¹ Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

Motivazione

Per quanto riguarda la relazione annuale e in particolare il rendiconto finanziario, il Parlamento esprime il suo parere attraverso la procedura di scarico.

Emendamento 2

Articolo 4, paragrafo 1, lettera (d)

(d) seleziona e designa CCI nei settori prioritari, definisce mediante convenzioni i diritti e gli obblighi delle CCI, offre loro un sostegno adeguato, applica misure adeguate di controllo della qualità, segue costantemente e valuta periodicamente le loro attività e garantisce un livello appropriato di coordinamento tra **di loro**;

(d) seleziona e designa CCI nei settori prioritari, definisce mediante convenzioni i diritti e gli obblighi delle CCI, offre loro un sostegno adeguato, applica misure adeguate di controllo della qualità, segue costantemente e valuta periodicamente le loro attività; garantisce un livello appropriato di coordinamento tra **le CCI e contribuisce alla creazione di una rete che colleghi le iniziative europee in materia di innovazione che vanno anche oltre le CCI**;

Motivazione

Al fine di calcolare il valore aggiunto dell'IET rispetto agli attuali programmi comunitari, occorrerà esplorare in particolare il suo potenziale in materia di creazione di reti.

Emendamento 3

Articolo 4, paragrafo 2, comma 2

L'IET può contribuire **a concorrenza del 3%** del suo bilancio al **finanziamento di tale** Fondazione.

L'IET può contribuire **un importo fisso a carico** del suo bilancio al **fine di istituire la** Fondazione.

Motivazione

Sembra superfluo che la Fondazione, la quale attirerà sponsor privati, riceva regolarmente fondi comunitari attraverso l'IET. Occorre evitare una procedura di scarico supplementare per la Fondazione.

Emendamento 4

Articolo 8, paragrafo 1, lettera (d)

(d) **un comitato interno** di revisione contabile, che consiglia il comitato direttivo e il direttore in merito alle strutture di

(d) **una funzione interna** di revisione contabile, che consiglia il comitato direttivo e il direttore in merito alle strutture di

gestione e di controllo finanziarie e amministrative dell'IET, all'organizzazione dei collegamenti finanziari con le CCI e a qualunque altra questione che gli è sottoposta dal comitato direttivo.

gestione e di controllo finanziarie e amministrative dell'IET, all'organizzazione dei collegamenti finanziari con le CCI e a qualunque altra questione che gli è sottoposta dal comitato direttivo.

Motivazione

L'IET non dovrebbe essere obbligato a istituire un suo proprio comitato permanente di revisione contabile, ma dovrebbe godere della medesima flessibilità degli altri organismi di cui all'articolo 185, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Emendamento 5 Articolo 8, paragrafo 2

2. La Commissione può nominare osservatori per partecipare alle riunioni del comitato direttivo, del comitato esecutivo **e del comitato di revisione contabile.**

2. La Commissione può nominare osservatori per partecipare alle riunioni del comitato direttivo *e* del comitato esecutivo.

Emendamento 6 Articolo 14, paragrafo 1, lettera (b)

(b) Una relazione annuale entro il 30 giugno di ogni anno. Tale relazione presenta le attività realizzate dall'IET durante l'anno precedente e valuta i risultati rispetto agli obiettivi stabiliti e al calendario fissato, i rischi associati alle attività svolte, l'utilizzazione delle risorse e il funzionamento generale dell'IET. **La relazione comprende un rendiconto finanziario completo e certificato.**

(b) Una relazione annuale entro il 30 giugno di ogni anno. Tale relazione presenta le attività realizzate dall'IET durante l'anno **civile** precedente e valuta i risultati rispetto agli obiettivi stabiliti e al calendario fissato, i rischi associati alle attività svolte, l'utilizzazione delle risorse e il funzionamento generale dell'IET.

Motivazione

Il testo dovrebbe chiarire che il periodo di riferimento della relazione per l'esercizio finanziario n corrisponde all'anno civile. La relazione può essere trasmessa sino al mese di giugno dell'anno n+1. Per i conti, dovrebbero essere applicate le disposizioni generali del regolamento finanziario quadro relativo alle agenzie.

Emendamento 7
Articolo 14, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. La presentazione dei conti e della contabilità dell'IET sono conformi alle disposizioni generali di cui al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee¹.

1 GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

Motivazione

Per la contabilità dell'IET dovrebbero essere applicate le disposizioni generali del regolamento finanziario quadro relativo alle agenzie.

Emendamento 8
Articolo 15, paragrafo 1

1. L'IET garantisce che le sue attività, comprese quelle gestite attraverso le CCI, siano oggetto di una sorveglianza continua e di periodiche valutazioni indipendenti, al fine di garantire ad un tempo risultati della più alta qualità e una più efficiente utilizzazione delle risorse. I risultati delle valutazioni sono resi pubblici. **soppresso**

Motivazione

Si dovrebbe limitare l'onere amministrativo che grava sull'IET. La valutazione dovrebbe essere di competenza della Commissione.

Emendamento 9
Articolo 15, paragrafo 2

2. Nei cinque anni che seguono la data di adozione del presente regolamento e in seguito ogni quattro anni, la Commissione rende pubblica una valutazione dell'IET. **2. Entro e non oltre il 31 dicembre 2009, la Commissione trasmette al Parlamento, al Consiglio e alla Corte dei conti europea una valutazione dell'IET. Tale valutazione si**

Tale valutazione si basa su una valutazione esterna indipendente e consiste nell'esaminare **il modo in cui l'IET svolge la sua missione. Essa verte su tutte le attività dell'IET e delle CCI e tratta dell'efficacia, della sostenibilità, dell'efficienza e della pertinenza delle attività realizzate e del loro rapporto con le politiche comunitarie. Tiene conto dei punti di vista delle parti interessate, a livello europeo e nazionale.**

basa su una valutazione esterna indipendente e consiste nell'esaminare **l'efficienza e l'efficacia della struttura organizzativa dell'IET e del suo funzionamento nella pratica. In particolare, la valutazione analizza la capacità dell'IET di coordinare le attività delle CCI.**

Se del caso, la Commissione presenta proposte di modifica del presente regolamento.

Motivazione

È opportuno che, dopo due anni, il funzionamento pratico dell'IET sia sottoposto a una valutazione. La Commissione dovrebbe avere la possibilità di proporre modifiche della base giuridica, se necessario. Occorre effettuare tale valutazione globale delle prestazioni dell'IET prima dell'elaborazione delle prossime prospettive finanziarie.

Emendamento 10 Articolo 18, paragrafo 1

1. L'IET adotta la sua regolamentazione finanziaria conformemente all'articolo 185, paragrafo 1, del regolamento n. 1605/2002 del Consiglio. Si tiene debitamente conto della necessità di garantire una flessibilità di funzionamento sufficiente per consentire all'IET di raggiungere i suoi obiettivi e di attrarre e mantenere i partner del settore privato.

1. Le norme finanziarie applicabili all'IET sono adottate dal comitato direttivo previa consultazione della Commissione. Tali norme devono essere conformi al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002.

Motivazione

Occorre completare il riferimento con una menzione del regolamento finanziario quadro degli organismi comunitari di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario, garantendo così l'applicazione delle normali procedure di controllo finanziario.

Emendamento 11 Articolo 18, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. La Corte dei conti europea esercita il suo controllo conformemente al

Motivazione

La revisione contabile esterna da parte della Corte dei conti costituisce una condizione preliminare per la concessione del discarico.

Emendamento 12
Articolo 18, paragrafo 4

4. Su raccomandazione del Consiglio il Parlamento dà scarico sull'esecuzione del bilancio dell'anno n, prima del 30 aprile dell'anno n + 2, al direttore per quanto riguarda l'IET **e al comitato direttivo per quanto riguarda la Fondazione.**

4. Su raccomandazione del Consiglio il Parlamento dà scarico sull'esecuzione del bilancio dell'anno n, prima del 30 aprile dell'anno n + 2, al direttore per quanto riguarda l'IET.

Motivazione

Occorre evitare una decisione di discarico separata per la Fondazione.

Emendamento 13
Articolo 20

Cinque anni dopo l'adozione del presente regolamento e in seguito ogni quattro anni, la Commissione **presenta** al Parlamento europeo **e** al Consiglio una **relazione** **sull'**applicazione del presente regolamento **e** **sul** funzionamento dell'IET **e** formula eventualmente proposte di modifica del presente regolamento.

Entro e non oltre il 31 dicembre 2011, la Commissione **trasmette** al Parlamento europeo, al Consiglio **e alla Corte dei conti europea** una **valutazione** dell'applicazione del presente regolamento **e del** funzionamento dell'IET. **Tale valutazione è basata su una valutazione esterna indipendente e consiste nell'esaminare il modo in cui l'IET svolge la sua missione, le sue prestazioni e il raggiungimento dei suoi obiettivi. Essa verte su tutte le attività dell'IET e delle CCI e analizza l'efficacia, la sostenibilità, l'efficienza e la pertinenza delle attività realizzate e il loro rapporto con le politiche comunitarie. La valutazione tiene conto delle opinioni delle parti interessate, a livello europeo e nazionale. Essa è resa disponibile al pubblico. La Commissione** formula eventualmente proposte di modifica del presente regolamento.

Le relazioni della Commissione **tengono** conto delle relazioni annuali del comitato direttivo previste all'articolo 14 e delle valutazioni esterne previste dall'articolo 15.

La Commissione **tiene** conto delle relazioni annuali del comitato direttivo previste all'articolo 14 e delle valutazioni esterne previste dall'articolo 15.

Motivazione

La valutazione delle prestazioni dell'IET deve essere pronta in tempo utile per l'elaborazione delle prossime prospettive finanziarie.

Emendamento 14

Allegato, articolo 2, paragrafo 2, lettere dalla (f) alla (m)

(f) adotta il suo regolamento interno, quello del comitato esecutivo **e quello del comitato interno per la revisione contabile;**

(g) fissa, con l'accordo della Commissione, onorari appropriati per i membri del comitato direttivo, del comitato esecutivo **e del comitato interno di revisione contabile;** tali onorari sono oggetto di una valutazione comparativa in rapporto alle disposizioni analoghe vigenti negli Stati membri;

(h) adotta una procedura per la scelta del comitato esecutivo, **del comitato interno di revisione contabile** e del direttore;

(i) nomina il direttore, il contabile e i membri del comitato esecutivo **e del comitato interno di revisione contabile;**

(j) crea, ove opportuno, gruppi consultivi il cui mandato può avere una durata determinata;

(k) promuove l'IET su scala mondiale, in modo da renderlo più attraente e da farne un "attore internazionale" per eccellenza nell'istruzione, nella ricerca e nell'innovazione;

(l) adotta un codice di buona condotta in materia di conflitti d'interesse;

(m) definisce principi e orientamenti per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale.

(f) adotta il suo regolamento interno **e** quello del comitato esecutivo;

(g) fissa, con l'accordo della Commissione, onorari appropriati per i membri del comitato direttivo **e** del comitato esecutivo; tali onorari sono oggetto di una valutazione comparativa in rapporto alle disposizioni analoghe vigenti negli Stati membri;

(h) adotta una procedura per la scelta del comitato esecutivo e del direttore;

(i) nomina il direttore, il contabile e i membri del comitato esecutivo;

(j) crea, ove opportuno, gruppi consultivi il cui mandato può avere una durata determinata;

(k) promuove l'IET su scala mondiale, in modo da renderlo più attraente e da farne un "attore internazionale" per eccellenza nell'istruzione, nella ricerca e nell'innovazione;

(l) adotta un codice di buona condotta in materia di conflitti d'interesse;

(m) definisce principi e orientamenti per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale;

(n) decide se istituire una funzione interna di revisione contabile conformemente al

regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee¹.

¹ *GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.*

Emendamento 15

Allegato, articolo 5 paragrafo 3, lettere dalla (e) alla (h)

(e) è incaricato delle questioni amministrative e finanziarie, compresa l'esecuzione del bilancio dell'IET. Nell'esercizio di tale funzione, il direttore tiene debitamente conto dei pareri ricevuti **dal comitato interno** di revisione contabile;

(f) è incaricato di tutte le questioni relative al personale;

(g) elabora il progetto di programma di lavoro triennale aperto e il progetto di relazione annuale sulle attività dell'IET, e li presenta al comitato direttivo;

(h) sottopone il progetto di bilancio e di conti annuali **al comitato interno** di revisione contabile e, successivamente al comitato direttivo tramite il comitato esecutivo;

(e) è incaricato delle questioni amministrative e finanziarie, compresa l'esecuzione del bilancio dell'IET. Nell'esercizio di tale funzione, il direttore tiene debitamente conto dei pareri ricevuti **dalla funzione interna** di revisione contabile;

(f) è incaricato di tutte le questioni relative al personale;

(g) elabora il progetto di programma di lavoro triennale aperto e il progetto di relazione annuale sulle attività dell'IET, e li presenta al comitato direttivo;

(h) sottopone il progetto di bilancio e di conti annuali **alla funzione interna** di revisione contabile e, successivamente al comitato direttivo tramite il comitato esecutivo;

Motivazione

A completamento della serie di emendamenti volti a sostituire il comitato interno permanente di revisione contabile con revisori interni.

Emendamento 16
Allegato, articolo 6

Articolo 6

Il comitato interno di revisione contabile

1. Il comitato interno di revisione contabile si compone di 5 persone nominate per un

soppresso

periodo di 4 anni dal comitato direttivo, previa consultazione della Commissione, tra consulenti esterni in possesso delle competenze appropriate nel settore della revisione contabile e del controllo finanziario degli istituti universitari, degli istituti di ricerca e delle imprese.

2. Il comitato interno di revisione contabile esercita le sue funzioni in totale indipendenza rispetto agli altri organi dell'IET.

3. Il comitato interno di revisione contabile elegge il suo presidente.

4. Il comitato interno di revisione contabile rivede i dati contabili provvisori ed elabora raccomandazioni per il comitato direttivo e il direttore.

5. Le funzioni attribuite dall'articolo 185, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 al revisore interno della Commissione sono esercitate sotto la responsabilità del comitato interno di revisione contabile, che adotta le adeguate disposizioni.

Emendamento 17
Allegato, articolo 11

Articolo 11

soppresso

Attuazione e controllo del bilancio

1. Entro il 1° marzo che segue ciascun esercizio finanziario, il contabile dell'IET comunica i conti provvisori, accompagnati da una relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria, al comitato interno di revisione contabile, al contabile della Commissione e alla Corte dei conti.

2. Immediatamente dopo aver ricevuto il parere del comitato interno di revisione contabile e le osservazioni della Corte dei conti sui conti provvisori dell'IET, il direttore stabilisce i conti definitivi dell'IET sotto la propria responsabilità e li sottopone

per parere al comitato direttivo.

3. Il comitato direttivo esprime un parere sui conti definitivi dell'IET.

4. Entro il 1° luglio dell'anno successivo, il direttore trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del comitato direttivo, alla Commissione alla Corte dei conti, al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Entro il 30 settembre il direttore invia alla Corte dei conti una risposta sulle osservazioni di quest'ultima. Trasmette inoltre tale risposta al comitato direttivo.

Motivazione

L'attuazione e il controllo del bilancio dell'IET dovrebbero osservare le norme generali stabilite nel regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario.

PROCEDURA

Titolo	Istituto europeo di tecnologia
Riferimenti	COM(2006)0604 - C6-0355/2006 - 2006/0197(COD)
Commissione competente per il merito	ITRE
Parere espresso da Annuncio in Aula	CONT 29.11.2006
Cooperazione rafforzata - annuncio in aula	
Relatore per parere Nomina	Umberto Guidoni 27.11.2006
Esame in commissione	3.5.2007
Approvazione	5.6.2007
Esito della votazione finale	+: 19 -: 0 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Paulo Casaca, Antonio De Blasio, Szabolcs Fazakas, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Ashley Mote, Jan Mulder, Francesco Musotto, José Javier Pomés Ruiz, Alexander Stubb
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Daniel Caspary, Edit Herczog, Monica Maria Iacob-Ridzi, Bill Newton Dunn, Paul Rübig, Margarita Starkevičiūtė